

Legge regionale 30 gennaio 1989 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

Art. 22

Recupero edilizio(programma 1.4.1.)

- 1.** In deroga a quanto disposto dall' articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (Rientri delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare complessivo di lire 10.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.900 milioni per l' anno 1989, lire 3.500 milioni per l' anno 1990 e lire 3.700 milioni per l' anno 1991, sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.
- 2.** Per gli interventi previsti dall' articolo 13, lettere b), c) e d), e dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.100 per l' anno 1989, lire 4.500 milioni per l' anno 1990 e lire 4.300 milioni per l' anno 1991.
- 3.** L' onere complessivo di lire 24.000 milioni previsto dai commi 1 e 2 fa carico al capitolo 3293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.